Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1971, n. **1406**.

Esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche, effettuato a Parigi il 16 febbraio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche, effettuato a Parigi il 16 febbraio 1970, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — ZAGARI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 11. — VALENTINI

Scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche
(Parigi, 16 febbraio 1970)

LE MINISTRE
DES
AFFAIRES ETRANGÈRES

Paris, le 16 février 1970

Monsieur l'Ambassadeur,

Lors de sa réunion du 15 décembre 1969 à Paris, la Commission Mixte de l'« Accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966 » a constaté que l'application dudit accord faisait apparaître un déséquilibre substantiel au détriment de l'Italie.

Les deux délégations ont examiné les moyens de porter remède à cette situation. En vertu de l'article 14 de l'accord, elles sont convenues de soumettre à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs des propositions à cet effet.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République française, en vue de rétablir l'équilibre entre les films coproduits et les transferts relatifs à ces films, a décidé d'accorder, à titre exceptionnel, à des films reconnus de nationalité italienne, le bénéfice des avantages réserves aux films de coproduction.

Je suggère, en outre, que les autorités compétentes des deux pays fixent le nombre de ces films.

Si cette solution recueille l'agrément du Gouvernement italien, je propose que la présente lettre et la lettre en réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui prendra effet à la date de la dernière de ces communications et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1971.

Je vous prie d'agréer Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Maurice SCHUMANN

S. Exc. Monsieur l'Ambassadeur d'Italie
PARIS

Parigi, li 16 febbraio 1970

Signor Ministro,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« In occasione della riunione del 15 dicembre 1969 a Parigi, la Commissione Mista dell'« Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966 » ha constatato che l'applicazione del suddetto accordo ha determinato uno squilibrio sostanziale a danno dell'Italia.

Le due delegazioni hanno esaminato i modi di porre rimedio a tale situazione. In relazione all'art. 14 dell'accordo, esse hanno convenuto di sottoporre all'approvazione dei loro rispettivi Governi delle proposte a tale effetto.

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica francese, al fine di ristabilire l'equilibrio tra i film coprodotti e tra i trasferimenti relativi a tali film, ha deciso di accordare, in via eccezionale, a film di nazionalità italiana, i benefici riservati ai film di coproduzione.

Propongo, inoltre, che le Autorità competenti dei due Paesi fissino il numero di questi film.

Se questa soluzione risulta gradita al Governo italiano, propongo che la presente lettera e la lettera di Vostra Eccellenza in risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che abbia effetto dalla data dell'ultima di queste comunicazioni e resti in vigore fino al 31 dicembre 1971 ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

MALFATTI

Signor Maurice SCHUMANN
Ministro degli Affari Esteri
PARIGI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1971, n. **1407**.

Autorizzazione al Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla S.n.c. « Ernesto e fratelli Silva », al prezzo di L. 15.875.000, un appartamento sito in Piacenza, viale Beverora.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1972, n. **119**.

Esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo ad una rettifica di frontiera nel settore di Clavière, effettuato a Parigi il 28 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo ad una rettifica di frontiera nel settore di Clavière, effettuato a Parigi il 28 settembre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle clausole finali delle note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 10. — VALENTINI

Scambio di note tra l'Italia e la Francia per una rettifica di frontiera nel settore di Clavières

(Parigi, 28 settembre 1967)

LIBERTE ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 28 septembre 1967

Monsieur l'Ambassadeur,

au cours des travaux d'abornement auxquels a procédé la Commission franco-italienne pour la délimitation de la frontière entre la France et l'Italie, il est apparu opportun, pour répondre à une demande de la Délégation italienne, de modifier le tracé de la frontière dans le secteur du Chaberton tel qu'il a été défini par l'annexe 2 du Traité de Paix de 1947.

J'ai l'honneur de vous proposer de définir le nouveau tracé de la manière suivante:

« Contournant ainsi par le nord et par l'ouest le village de Clavières laissé en territoire italien, il rencontre le Rio Secco, à 200 mètres environ en amont du pont de Clavières, puis la route, à 350 mètres au sud-ouest de ce même pont et descend perpendiculairement jusqu'à 10 mètres de la Doire Ripaire (Dora Riparia). Courant parallèlement à celle-ci à un intervalle minimum de 10 mètres, il contourne la recette inférieure du téléphérique laissée à la France et rejoint à 50 mètres environ en amont de son confluent avec le Rio Secco la Doire Ripaire. Après avoir descendu son cours pendant 150 mètres environ, il va rejoindre horizontalement un canal laissé à l'Italie, parallèle à la route de Clavières au Val Gimont et qu'il suit jusqu'au pont sur le Gimont ». Une carte jointe au présent échange de lettres précise le nouveau tracé de la frontière.

A la suite de la présente rectification de frontière, des biens communaux qui appartenaient avant 1947 à la commune de Clavières et que le Traité de Paix avait placés sous la souveraineté territoriale de la France, se trouveront en Italie. La propriété de ces biens avait été attribuée en indivision à raison de trois quarts à la commune de Clavières et d'un quart à celle de Montgenèvre, par une décision de la Commission de conciliation franco-italienne en date du 9 octobre 1953.

Afin de régler cette question, ainsi que d'autres problèmes pendants entre les deux communes, j'ai l'honneur de vous proposer d'adopter le réglement suivant, auquel les deux municipalités ont donné leur accord par une délibération en date du 14 juin 1966 en ce qui concerne Montgenèvre, et du 17 juin 1966 en ce qui concerne Clavières:

— la commune de Montgenèvre abandonne à celle de Clavières la totalité de ses droits sur les biens indivis entre les deux communes.

— la commune de Clavières cède en toute propriété les trois sources dites du « Clos de la Vieille », les terrains où elles sourdent, et le périmètre de protection tel qu'il sera défini contradictoirement par les experts désignés par les deux communes à cet effet, ainsi que les canalisations et tous ouvrages d'art.

— la commune de Montgenèvre s'engage à fournir l'eau nécessaire à l'approvisionnement de la Villa Corti sise sur la rive droite du Rio Secco, ainsi que l'eau nécessaire à l'entretien, en été, de la partie supérieure du terrain de golf de la commune de Clavières.

— la commune de Montgenèvre s'engage en outre à verser à celle de Clavières la somme de vingt mille francs en cinq annuités.

D'autre part, cette modification de la frontière aura pour conséquence de rendre à l'Italie toutes les maisons du village de Clavières situées à l'ouest du Rio Secco. Parmi ces maisons se trouvent celles qui abritent le bureau et le logement des agents français chargés du contrôle de police.

En ce qui concerne le contrôle de frontière par les agents français, j'ai l'honneur de vous proposer, en attendant l'entrée en service du Bureau à contrôles nationaux juxtaposés prévu par l'échange de lettres en date de ce jour, de laisser le contrôle de police français s'exercer à l'endroit où il s'effectue actuellement, c'est-à-dire à Clavières, à proximité du Rio Secco.

En conséquence, les fonctionnaires de police français continueront d'exercer leur contrôle en territoire italien, avec toutes les conséquences qui en découlent dans le cadre de la Convention franco-italienne du 11 octobre 1963 sur les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Un arrangement devra intervenir à cet effet entre les Administrations françaises et italiennes intéressées.

Les fonctionnaires de police français et leurs familles qui résident à proximité du poste actuel de contrôle pourront continuer à résider en territoire italien. Le Gouvernement italien fera ce qui est en son pouvoir pour faciliter le réglement des difficultés que les autorités françaises pourraient rencontrer pour le logement de ces fonctionnaires et de leurs familles.

Lesdits fonctionnaires et leurs familles bénéficieront des garanties prévues par la Convention du 11 octobre 1963 susvisée, notamment par son article 16.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement italien.

Dans l'affirmative, la présent lettre et la réponse que vous voudrez bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme un accord entre les deux gouvernements dès que seront achevées, de part et d'autre, les procédures constitutionnelles requises. La date d'entrée en vigueur sera celle de la dernière notification de l'accomplissement des dites procédures.

Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour vous renouveler l'expression de ma très haute considération.

Hervé ALPHAND

Ambassadeur de France
Secrétaire Général
du Ministère des Affaires Etrangères

A Son Excellence
Monsieur Giovanni FORNARI

Ambassadeur
de la République italienne
à PARIS

I T A L I E
F R A N C E
Claviere
S.S. del Monginevro
S.Gervasio
Villa Corti
Dora
Gora del Mulino
M. fort du Boeuf
Pian del Solé
Frontière franco-italienne
Zone de Clavière
Frontière, traité de paix 1947.
Nouvelle frontière.
Echelle 1:10.000
Annexe à l'échange de lettres franco-italien concernant le secteur de CLAVIERE.

AMBASCIATA D'ITALIA
PARIGI

Paris, le 28 septembre 1967

Monsieur le Ministre,

vous avez bien voulu me faire parvenir ce jour la lettre suivante:

« Au cours des travaux d'abornement auxquels a procédé la Commission franco-italienne pour la délimitation de la frontière entre la France et l'Italie, il est apparu opportun, pour répondre à une demande de la Délégation italienne, de modifier le tracé de la frontière dans le secteur du Chaberton tel qu'il a été défini par l'annexe 2 du Traité de Paix de 1947.

J'ai l'honneur de vous proposer de définir le nouveau tracé de la manière suivante:

« Contournant ainsi par le nord et par l'ouest le village de Clavières laissé en territoire italien, il rencontre le Rio Secco, à 200 mètres environ en amont du pont de Clavières, puis la route, à 350 mètres au sud-ouest de ce même pont et descend perpendiculairement jusqu'à 10 mètres de la Doire Ripaire (Dora Riparia). Courant parallèlement à celle-ci à un intervalle minimum de 10 mètres, il contourne la recette inférieure du téléphérique laissée à la France et rejoint à 50 mètres environ en amont de son confluent avec le Rio Secco la Doire Ripaire. Après avoir descendu son cours pendant 150 mètres environ, il va rejoindre horizontalement un canal laissé à l'Italie, parallèle à la route de Clavières au Val Gimont et qu'il suit jusqu'au pont sur le Gimont ». Une carte jointe au présent échange de lettres précise le nouveau tracé de la frontière.

A la suite de la présente rectification de frontière des biens communaux qui appartenaient avant 1947 à la commune de Clavières et que le Traité de Paix avait placéssous la souveraineté territoriale de la France, se trouveront en Italie. La propriété de ces biens avait été attribuée en indivision à raison des trois quarts à la commune de Clavières et d'un quart à celle de Montgenèvre, par une décision de la Commission de conciliation franco-italienne en date du 9 octobre 1953.

Afin de régler cette question, ainsi que d'autres problèmes pendants entre les deux communes, j'ai l'honneur de vous proposer d'adopter le règlement suivant, auquel les deux municipalités ont donné leur accord par une délibération en date du 14 juin 1966 en ce qui concerne Montgenèvre, et du 17 juin 1966 en ce qui concerne Clavières:

— la commune de Montgenèvre abandonne à celle de Clavières la totalité de ses droits sur les biens indivis entre les deux communes.

— la commune de Clavières cède en toute propriété les trois sources dites du « Clos de la Vieille », les terrains où elles sourdent, et le périmètre de protection tel qu'il sera défini contradictoirement par les experts désignés par les deux communes à cet effet, ainsi que les canalisations et tous ouvrages d'art.

— la commune di Montgenèvre s'engage à fournir l'eau nécessaire à l'approvisionnement de la Villa Corti sise sur la rive droite du Rio Secco, ainsi que l'eau nécessaire à l'entretien, en été, de la partie supérieure du terrain de golf de la commune de Clavières.

— la commune de Montgenèvre s'engage en outre à verser à celle de Clavières la somme de vingt mille francs en cinq annuités.

D'autre part, cette modification de la frontière aura pour conséquence de rendre à l'Italie toutes les maisons du village de Clavières situées à l'ouest du Rio Secco. Parmi ces maisons se trouvent celles qui abritent le bureau et le logement des agents français chargés du contrôle de police.

En ce qui concerne le contrôle de frontière par les agents français, j'ai l'honneur de vous proposer, en attendant l'entrée en service du Bureau à contrôles nationaux juxtaposés prévu par l'échange de lettres en date de ce jour, de laisser le contrôle de police français s'exercer à l'endroit où il s'effectue actuellement, c'est-à-dire, à Clavières, à proximité du Rio Secco.

En conséquence, les fonctionnaires de police français continueront d'exercer leur contrôle en territoire italien avec toutes les conséquences qui en découlent dans le cadre de la Convention franco-italienne du 11 octobre 1963 sur les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Un arrangement devra intervenir à cet effet entre les Administrations françaises et italiennes intéressées.

Les fonctionnaires de police français et leurs familles qui résident à proximité du poste actuel de contrôle, pourront continuer à résider en territoire italien. Le Gouvernement italien fera ce qui est en son pouvoir pour faciliter le règlement des difficultés que les Autorités françaises pourraient rencontrer pour le logement de ces fonctionnaires et de leurs familles.

Lesdits fonctionnaires et leurs familles bénéficieront de garanties prévues par la Convention du 11 octobre 1963 susvisée, notamment par son article 16 ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les précédentes dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement italien. La lettre que vous avez bien voulu m'envoyer ainsi que la présente réponse seront considérées comme un accord entre les deux gouvernements, dès que seront achevées, de part et d'autre, les procédures constitutionnelles requises. La date d'entrée en vigueur sera celle de la dernière notification de l'accomplissement des dites procédures.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'expression de ma plus haute considération.

Giovanni FORNARI

S. E.
Monsieur Maurice COUVE DE MURVILLE
Ministre des Affaires Etrangères PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **120**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle monache cappuccine, con sede in Oristano.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle monache cappuccine, con sede in Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **121**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Sassari.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sassari in data 18 marzo 1970, integrato con altro di pari data e con dichiarazioni del 10 e 28 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in rione Rizzeddu del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **122**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle suore del Buon Pastore, con sede in Brescia.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle suore del Buon Pastore, con sede in Brescia. Il monastero stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla chiesa cattedrale di S. Maria Assunta, in Brescia, con atto pubblico 2 marzo 1971, n. 27508 di repertorio e n. 12109 di raccolta, a rogito notaio Giovanni Averoldi di Brescia, consistente in un complesso immobiliare sito nella stessa città, valutato L. 150.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226 e 2 febbraio 1967, n. 7, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, numero 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la determinazione n. 478/9 in data 13 ottobre 1971, della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1972 ammontante a complessive L. 84.024.141;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1972:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 176106 del 13 dicembre 1971, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1972;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto articolo 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1972, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1972
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 346

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1972, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengano fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1970, ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata;

Visto in particolare il decreto ministeriale n. 72126/73 p.g./6 del 5 marzo 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 9 giugno 1971) con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 10,75 % per l'anno 1971;

Vista la richiesta della sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano intesa ad ottenere la determinazione per l'anno 1972, del tasso massimo da applicare ai finanziamenti di credito navale di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (lettere n. 3632 e n. 6, rispettivamente del 25 ottobre 1971 e del 4 gennaio 1972);

Visto il parere della Banca d'Italia (lettera n. 8122 del 20 gennaio 1972);

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso massimo predetto sui finanziamenti previsti dalla citata legge per l'anno 1972, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, per l'anno 1972, nella misura del 10,10 % (dieci e dieci per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Rpubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1972
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 266

(5267)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Cambiamento di denominazione dell'Associazione provinciale produttori ortofrutticoli, con sede in Fano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 dell'11 novembre 1969, con il quale, accertata la sussistenza nell'Associazione provinciale produttori ortofrutticoli A.P.P.O., con sede in Fano, dei prescritti requisiti, la stessa è stata iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della precitata associazione, tenuta in Fano l'11 gennaio 1972, con la quale sono state apportate alcune modifiche allo statuto sociale, tra cui quelle di estendere a tutta la regione marchigiana la zona di operatività e di sostituire la denominazione con quella di « Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani A.P.O.M. »;

Accertato che anche con le modificazioni apportate dalla richiamata deliberazione assembleare l'associazione continua ad avere il possesso dei requisiti che ne aveva legittimato l'iscrizione nell'elenco nazionale ed atteso che occorre, di conseguenza, apportare in detto elenco la variazione relativa alla nuova denominazione come sopra assunta;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Decreta:

E' disposta, con effetto dall'11 gennaio 1972, la seguente variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, la denominazione « Associazione provinciale produttori ortofrutticoli A.P.P.O. », con sede in Fano, è sostituita con quella di « Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani A.P.O.M. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Iscrizione dell'Associazione di zona tra i produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le rganizzazioni di produtori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda 20 novembre 1971, con la quale l'Associazione di zona tra i produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, via T. Campanella n. 52, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, con foglio n. 29708 del 15 dicembre 1971;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Cnsiderato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona tra i produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, via T Campanella n. 52, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

L'assocazione predetta è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Iscrizione dell'Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino, con sede in Fano, nello elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 27 aprile 1971 con la quale l'Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino - A.C.O., con sede in Fano, via Garibaldi n. 75, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro con foglio n. 4830 del 10 maggio 1971;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino A.C.O., con sede in Fano, via Garibaldi n. 75, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del regolamento di esecuzione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

L'associazione predetta è iscritta nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Iscrizione dell'Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumai, con sede in Taranto, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengano iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda, in data 12 gennaio 1972, con la quale l'Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumai, con sede in Taranto, via Margherita n. 3, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto con foglio n. 566 del 15 gennaio 1972;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumai, con sede in Taranto, via Margherita n. 3, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

L'associazione predetta è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Safarma, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2734 in data 4 maggio 1960 la ditta Safarma fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Piaggio, 40, preparati galenici in sciroppi, pillole, supposte, pomate, ovuli e candelette;

Vista la lettera del medico provinciale di Genova n. 5924 in data 5 novembre 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Safarma l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Piaggio, 40, concessa con decreto ministeriale n. 2734 del 4 maggio 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace », di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa 10/vc, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 11/c, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 16/c, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato.

Roma, addì 21 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5235)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Approvazione di tassi di premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare o per forme collettive, nonchè di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare o per forme collettive e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita complementare o per forme collettive, nonchè le seguenti condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma:

Tariffa 1 C-ca, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

Tariffa 13-c.a, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

Tariffa 12-c.a, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

Tariffa 12R-c.a (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

Tariffa 14 Special, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo per l'intera durata contrattuale, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento triennale facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento triennale facoltativo, in base ad un parametro determinato, delle rendite assicurate in forma adeguabile.

Roma, addì 21 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol Vita, con sede legale in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni compagnia assicuratrice Unipol Vita, con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni compagnia assicuratrice Unipol Vita, con sede legale in Bologna:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 21 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(5237)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Nomina del presidente della RAI-Radiotelevisione italiana.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

Visti l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana in data 28 luglio 1971 con la quale il dott. Umberto Delle Fave è stato nominato presidente del consiglio stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Umberto Delle Fave a presidente della RAI-Radiotelevisione italiana, deliberata dal consiglio di amministrazione della società stessa nella seduta del 28 luglio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: BOSCO

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Nomina dell'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

Visti l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana in data 28 luglio 1971 con la quale il dott. Luciano Paolicchi è stato nominato amministratore delegato della società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Luciano Paolicchi ad amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana, deliberata dal consiglio di amministrazione della società stessa nella seduta del 28 luglio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: Bosco

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1970, n. 587, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica n. 25 « dalla strada provinciale di Matera-Gravina ai centri rurali di Picciano », dell'estesa di km. 7 + 714;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 7 settembre 1971, n. 1223, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica di cui alle premesse, della estesa di km. 7 + 714 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

(5310)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Determinazione degli organi del Ministero della pubblica istruzione, ai quali vengono trasferite le competenze delle soprintendenze ai beni librari di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici;

Veduto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1972, le competenze delle soprintendenze ai beni librari di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia saranno trasferite, rispettivamente, alla biblioteca nazionale universitaria (sezione ex reale) di Torino, alla biblioteca universitaria di Padova e alla biblioteca statale isontina di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: Misasi

(5899)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 marzo 1972.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 14 settembre 1971 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Viste le ordinanze ministeriali 14 settembre 1971 e 30 dicembre 1971 concernenti la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Considerato che in alcune provincie per avverse condizioni atmosferiche o per altre cause non si è potuto ultimare la prima fase delle operazioni vaccinali contro l'afta epizootica prevista dalle succitate ordinanze ministeriali 14 dicembre 1971 e 30 dicembre 1971;

Ordina:

Art. 1.

Nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1972, di cui al secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 14 settembre 1971, dovranno essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa anche i bovini che per i motivi citati in premessa non abbiano subito il predetto trattamento immunizzante durante la prima fase delle operazioni di vaccinazione che si è svolta dal 1° ottobre 1971 al 31 gennaio 1972.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1972

Il Ministro: Valsecchi

(5269)

DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 3134/1.15.19.1 in data 15 giugno 1970, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità di Torino, per il triennio 1970-1972;

Vista la nota dell'ordine provinciale dei farmacisti di Torino, n. 136 del 14 febbraio 1972, con la quale si comunica che il consiglio direttivo dell'ordine, nella seduta del 10 febbraio c. a. ha designato, quale suo rappresentante in seno al consiglio provinciale di sanità, il dott. Giovanni Conterno, in sostituzione del dott. Guido Mazzoli;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giovanni Conterno è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, per lo scorcio del triennio 1970-1972, quale rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti di Torino;

Torino, addì 7 marzo 1972

Il prefetto: SALERNO

(5314)

DECRETO PREFETTIZIO 27 marzo 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto n. 15.6.1/3735 Gab. del 9 luglio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Visto il successivo decreto n. 15.5.1/565 Gab. del 6 febbraio 1970, relativo alla sostituzione, in seno al cennato consiglio, del rappresentante dell'ordine dei medici-chirurghi;

Considerato che il prof. dott. Pasquale Valente, componente di detto consesso quale rappresentante dell'ordine dei medici-chirurghi, si è dimesso dall'incarico di presidente del predetto ordine;

Vista la nota n. 473 del 23 corrente con cui l'ordine dei medici-chirurghi dà notizia del nominativo del nuovo presidente;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto prof. Pasquale Valente, in conformità alle norme legislative in vigore;

Visti l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Ugo Bellusci, presidente dell'ordine dei medici, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia.

Frosinone, addì 27 marzo 1972

Il prefetto: LA CORTE

(5581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Latina

Con decreto provveditoriale n. 538 in data 17 gennaio 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Latina, relativa all'area interessata per la costruzione della scuola media « G. Cena ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(5621)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 251-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si comunica che la ditta Omodeo Amelio, con sede in Valenza (Alessandria), via G. Oddone n. 14/16, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 251-AL », ha dichiarato di aver smarrito dodici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5615)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Malvitana », con sede in Malvito

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1972, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), è stata prorogata fino al 31 luglio 1972.

(5331)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Monopoli », con sede in Benevento

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 marzo 1972, la società cooperativa edilizia « Monopoli », con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 18 maggio 1957, rep. 1589, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5332)

Scioglimento della società « Cooperativa edilizia Casa Nostra », con sede in Ponte

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 marzo 1972, la società « cooperativa edilizia Casa Nostra », con sede in Ponte (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 9 aprile 1958, rep. 6248, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5333)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 16 ottobre 1971 al 30 novembre 1971, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2219/71, n. 2225/71, n. 2231/71, n. 2240/71, n. 2253/71, n. 2263/71, n. 2274/71, n. 2281/71, n. 2289/71, n. 2301/71, n. 2330/71, n. 2347/71, n. 2367/71, n. 2373/71, n. 2383/71, n. 2402/71, n. 2411/71, n. 2431/71, n. 2441/71, n. 2449/71, n. 2455/71, n. 2462/71, n. 2479/71, n. 2489/71, n. 2500/71, n. 2508/71, n. 2514/71, n. 2530/71 e n. 2539/71.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 16-10-1971 al 20-10-1971	dal 21-10-1971 al 22-10-1971	dal 23-10-1971 al 3-11-1971	dal 4-11-1971 al 23-11-1971	dal 24-11-1971 al 25-11-1971	dal 26-11-1971 al 30-11-1971
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.662,50	9.587,50	9.512,50	9.437,50	9.287,50	9.137,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.993,75	7.925,00	7.850,00	7 775,00	7.625,00	7.481,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.662,50	9.587,50	9.512,50	9.437,50	9.287,50	9.137,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.993,75	7.925,00	7.850,00	7 775,00	7.625,00	7 481,25
	21	b. altri (3) (5)	7.993,75	7.925,00	7.850,00	7.775,00	7.625,00	7.481,25

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(4243)

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 23 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 894/68, n. 1146/68, n. 1338/68, n. 1421/68, n. 1514/68, n. 1734/68, n. 1921/68 e n. 2166/68, all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi) (a).

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni dal 1°-7-68 al 31-7-68	dal 1°-8-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 12-9-68	dal 13-9-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 31-12-68	dal 1°-1-69 al 23-1-69
ex 12.01-B	Semi di colza e ravizzone:							
	per le esportazioni verso i Paesi non europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, compresa la Turchia	10,00	10,90	10,90	10,90	11,10	11,30	11,48
	per le esportazioni verso la Grecia e gli altri Paesi terzi	10,00	10,15	10,15	10,50	10,70	10,90	11,08
	Semi di girasole	8,21	8,00	zero	zero	zero	9,70	9,91

(*a*) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 284/67 e successive modifiche ed aggiunte.

(3890)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1655/71 e n. 2304/71 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
04 05	Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	12,41
	in caso di esportazione sotto forma di altre merci	12,41
	B. Uova sgusciate e tuorli d'uovo:	
	I. atti ad uso alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate	40,15
	ex 2. altre, non zuccherate	10,99
	b) Tuorlo d'uovo:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	19,32
	ex 2. congelato, non zuccherato	20,64
	ex 3. essiccato, non zuccherato	40,72

(3893)

Restituzioni applicabili dal 3 febbraio 1972 al 16 febbraio 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma del Regolamento (CEE) n. 243/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituizone
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	E. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	- *zuccheri canditi* (1)	2,59 (2)
	- altri	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(4159)

Restituzioni applicabili, dal 17 febbraio 1972 al 1° marzo 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma del Regolamento (CEE) n. 335/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	2,59 (2)
	- altri	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(4389)

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 2883/71 agli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07-B previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 120/67, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti. amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,419
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,047
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,884
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,512
	- - superiore al 65 %	3,140

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale Regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(3746)

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 16 dicembre 1971 al 24 gennaio 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2673/71, n. 2687/71, n. 2710/71, n. 2747/71, n. 2767/71, n. 2876/71, n. 7/72, n. 16/72, n. 62/72, n. 93/72, n. 109/72 e n. 116/72.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) 16-12-71	dal 17-12-71 al 20-12-71	dal 21-12-71 al 22-12-71	23-12-71
17 02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	79,50	73,85	69,10	65,45
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	79,50	73,85	69,10	65,45
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	79,50	73,85	69,10	65,45
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	79,50	73,85	69,10	65,45
17 05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	79,50	73,85	69,10	65,45

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 24-12-71 al 31-12-71	dal 1°-1-72 al 3-1-72	4-1-72	dal 5-1-72 all'11-1-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	58,00	58,75	52,80	48,30
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	58,00	58,75	52,80	48,30
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	58,00	58,75	52,80	48,30
	34-37	F zuccheri e melassi, caramellati	58,00	58,75	52,80	48,30
17 05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	58,00	58,75	52,80	48,30

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 12-1-72 al 13-1-72	da 14-1-72 al 17-1-72	18-1-72	dal 19-1-72 al 24-1-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	45,35	51,30	48,30	45,35
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	45,35	51,30	48,30	45,35
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	45,35	51,30	48,30	45,35
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	45,35	51,30	48,30	45,35
17 05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	45,35	51,30	48,30	45,35

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del Regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal Regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede GATT (20 %).

(4158)

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 23 settembre 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del Regolamento (CEE) n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Regolamento (CEE) n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 808, numero della tariffa 07.06-B statistica 04 (radici di manioca, ecc.) colonna X, prelievo per importazione da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 17-9-1971 al 21-9-1971, leggere « 570,60 » anzichè « 560,60 »;

pag. 808, numero della tariffa 11.01-E-II statistica 18 (Farina di granturco, altra) colonna IX, prelievo per importazione da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 10-9-1971 al 16-9-1971, leggere « 2.346,85 » anzichè « 2.346n50 »;

pag. 808, numero della tariffa 11.01-G statistica 25 (Farina di grano saraceno) colonna VIII, prelievo per importazione da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 1°-9-1971 al 9-9-1971, leggere « 2.857,50 » anzichè « 3.857,50 »;

pag. 810, numero della tariffa 11.02-E-I-a-3 statistica 129, colonna X, prelievo per importazione da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dal 17-9-1971 al 21-9-1971, leggere « 1.619,35 » anzichè « 1.619,45 ».

(5142)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone ad acquistare un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1972 al registro n. 6, foglio n. 84, il consorzio di bonifica Valtidone, con sede in Borgonovo Valtidone (Piacenza), è stato autorizzato ad acquistare dalla ditta Rossi Ida fu Giovanni, Fiorani Paolo, Fiorani Massimo, Fiorani Dirce un terreno, da utilizzare per la costruzione della sede dell'ente, al prezzo complessivo di lire 9.301.500.

(5614)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Pic »

Con decreto n. 1235 del 6 marzo 1972 la S.a.s. Fonti S. Michele-Aminvals, con sede in Vaie, provincia di Torino, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pic » che sgorga dalla sorgente Tic in territorio del comune di Vaie, provincia di Torino, addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 9,7 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 14 × cm. 7,8 per quelle da ½ litro, suddivise in due riquadri, di cui il sinistro su fondo rosa ed il destro su fondo giallo, delimitati da righe verdi.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi e bleu, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche e dalle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 19 novembre 1970 dal prof. M. Milone, direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università di Torino, le indicazioni e l'uso dell'acqua, formulati in data 22 aprile 1971 dal prof. G. Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia.

In fondo al riquadro figura la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro destro, nel quale viene raffigurata una sorgente stilizzata che nasce dal puntino della « i » da cui l'acqua ricade in un secchio color rame, dall'alto in basso si legge « Pic » in caratteri verdi, « sorgente Tic » in caratteri bleu, « Acqua oligominerale » in caratteri rossi, « diuretica-antiurica, ottima da tavola » in caratteri bleu. In fondo al riquadro sono riportati gli estremi dell'autorizzazione, il luogo del comune e la provincia dove l'acqua sgorga e viene imbottigliata. Tra i due predetti riquadri, su striscia verde ed in caratteri bleu, viene riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 21 novembre 1970 dal prof. G. Vanini dell'istituto d'igiene dell'Università di Torino. Sul bordo inferiore destro dell'etichetta risulta indicato il contenuto medio dell'acqua imbottigliata. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo perforato fino a — 81 metri di profondità, mediante elevazione meccanica e tramite conduttura in acciaio inossidabile situata in cunicolo ispezionale, della lunghezza di circa 150 metri, viene addotta in una vasca di raccolta di acciaio inossidabile, posta nello stabilimento, per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente è stata realizzata una zona di protezione igienica del diametro di circa 60 metri, recintata da palizzata.

(5141)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Acetosa di San Paolo ».

Con decreto n. 1241 del 20 marzo 1972 La Boario San Paolo S.p.a., con sede in Roma, via del Casale di San Sisto n. 37, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acetosa di S. Paolo », di cui al decreto ACIS, n. 508 del 18 marzo 1947, e ad apportare modifiche alle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 966 del 22 giugno 1968.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 966 del 22 giugno 1968, che saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, dimensioni, colore, caratteri e diciture a quelle indicate nel predetto decreto n. 966, ma che riporteranno, nel riquadro sinistro, l'indicazione della nuova ragione sociale « S.p.a. Boario S. Paolo Roma », al posto di « S.I.S.C S.p.a. Società Italiana Sorgenti carboniche Roma ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 966 del 22 giugno 1968.

(5271)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 2836/1.14.6, in data 27 settembre 1971, l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare dai signori Giuseppe Sagù e Santa Pennisi per lire 146.350.000, un immobile di mq. 36.194, per l'ampliamento della sede della facoltà di agraria.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(5132)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.013.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5818)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.394.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5819)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.111.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5820)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.108.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5821)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.824.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5822)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.261.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5823)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.209.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5824)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.311.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5825)

Autorizzazione al comune di Orte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Orte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5826)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.098.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5827)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.954.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5828)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5829)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Sestola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.958.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5830)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.029.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5831)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.470.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5832)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.878.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5833)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 70.803.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5834)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.183.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5835)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1972, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 49.643.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 10 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,05	583,05	582,05	583,05	582,30	583,05	583 —	583,05	583,05	583 —
Dollaro canadese	584,75	584,75	584,90	584,75	584 —	584,75	584,80	584,75	584,75	584,70
Franco svizzero	151,40	151,40	151,15	151,40	151,20	151,40	151,42	151,40	151,40	151,40
Corona danese	83,37	83,37	83,35	83,37	83,20	83,37	83,36	83,37	83,37	83,35
Corona norvegese	88,55	88,55	88,48	88,55	88,40	88,55	88,56	88,55	88,55	88,55
Corona svedese	121,87	121,87	121,75	121,87	121,65	121,87	121,8450	121,87	121,87	121,85
Fiorino olandese	182 —	182 —	181,95	182 —	181,90	182 —	182,03	182 —	182 —	182 —
Franco belga	13,25	13,25	13,2575	13,25	13,25	13,25	13,2550	13,25	13,25	13,25
Franco francese	115,74	115,74	115,70	115,74	115,60	115,74	115,68	115,74	115,74	115,70
Lira sterlina	1520,45	1520,45	1519,75	1520,45	1519 —	1520,45	1521,50	1520,45	1520,45	1520,45
Marco germanico	183,745	183,745	183,60	183,745	183,50	183,74	183,73	183,745	183,74	183,70
Scellino austriaco	25,255	25,255	25,25	25,225	25,25	25,25	25,2625	25,225	25,25	25,20
Escudo portoghese	21,625	21,625	21,60	21,625	21,60	21,62	21,63	21,625	21,62	21,60
Peseta spagnola	9,032	9,032	9,03	9,032	9,025	9,03	9,035	9,032	9,03	9 —

Media dei titoli del 10 aprile 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	94,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,80
» 5,50 % » » 1968-83	93,525
» 5,50 % » » 1969-84	93,65
» 6 % » » 1970-85	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,94
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,025
Dollaro canadese	584,775
Franco svizzero	151,405
Corona danese	83,37
Corona norvegese	88,555
Corona svedese	121,857
Fiorino olandese	182,015
Franco belga	13,252
Franco francese	115,71
Lira sterlina	1520,975
Marco germanico	183,737
Scellino austriaco	25,259
Escudo portoghese	21,627
Peseta spagnola	9,033

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1971, registro n. 35, foglio n. 32, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che per impedimenti sopravvenuti al presidente supplente della commissione predetta il medesimo dovrà essere sostituito con altro elemento;

Ritenuta, conseguentemente, la necessità di nominare altro presidente supplente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Forlenza, ispettore generale è nominato presidente supplente della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in sostituzione del dott. Valenti Luigi, già ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa per le relative missioni calcolata in L. 20.000 (ventimila) graverà sui fondi del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia, capitolo 1024 dell'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 12, *foglio n.* 137

(5457)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 settembre 1971, n. 1301;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;

Cantucci prof. Michele, ordinario di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena;

Perlingieri prof. Pietro, straordinario di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino;

Banal dott. Alberto, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Toti dott. Leonardo, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Miele prof. Giovanni, ordinario di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze;

Piras prof. Aldo, ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia;

Longhi dott Adolfo, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Arnaldo Cannarsa, consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 127

(5275)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze - anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 380;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 203;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Caron Gianfranco	punti	31,50
2. Ruggiero Pietro	»	29,00
3. di Padua Giovanni	»	28,00
4. Sergi Davide	»	27,00
5. Saitta Francesco, « Nunziatella »	»	26,50

6. Sciubba Filippo, nato il 7 febbraio 1951 punti 26,50
7. Filieri Salvatore Antonio, nato l'11 giugno 1952 » 26,50
8. Barbieri Renato, nato il 24 novembre 1952 » 26,50
9. Benvenuti Guglielmo, nato il 18 febbraio 1953 » 26,50
10. De Luca Domenico, nato il 23 gennaio 1951 » 24,50
11. Lambiase Roberto, nato il 16 giugno 1951 » 24,50
12. Bellantone Rocco, nato il 2 agosto 1953 » 24,50
13. Bottari Giuseppe, nato l'8 settembre 1952 » 24,50
14. Santaniello Enrico, « Nunziatella » » 24,00
15. Corfiati Mario, nato il 19 gennaio 1950 » 24,00
16. Caiazzo Donato, nato il 20 febbraio 1951 » 24,00
17. Ruocco Umberto, nato il 25 giugno 1951 » 24,00
18. Picchio Maurizio, nato il 28 aprile 1952 » 24,00
19. Palmieri Aldo, nato il 31 agosto 1953 » 24,00
20. Maiella Antonio, nato il 16 febbraio 1952 » 23,50
21. Cataldo Giovanni, nato il 5 ottobre 1952 » 23,50
22. Focaracci Carlo Maria, orfano di caduto per servizio » 23,00
23. Velardi Eugenio, « Nunziatella » » 23,00
24. Bianco Giuseppe, nato il 1° gennaio 1952 » 23,00
25. Ragno Michele, nato il 2 gennaio 1952 » 23,00
26. Passaro Raffaele, nato il 20 gennaio 1953 » 23,00
27. Agamennone Mauro, nato il 24 febbraio 1953 » 23,00
28. Colucci Francesco, nato il 27 agosto 1950 » 22,50
29. Di Toma Francesco, nato il 30 agosto 1952 » 22,50
30. Chimienti Salvatore, nato il 19 febbraio 1953 » 22,50
31. Deidier Renato, nato il 22 novembre 1950 » 22,00
32. Lozito Nicola, nato il 3 luglio 1952 » 22,00
33. Mastrobuono Giorgio, nato il 15 ottobre 1953 » 22,00
34. Basso Tommaso » 21,50
35. Spina Alfio » 21,00
36. Clima Antonio » 20,50
37. Napoli Fabrizio » 20,00
38. Sermarini Giovanni » 19,50
39. Prete Francesco, nato il 12 maggio 1951 » 19,00
40. Piazzai Enrico, nato il 16 febbraio 1952 » 19,00
41. Angiolillo Franco, nato il 23 gennaio 1951 » 18,50
42. Cocca Stefano, nato il 3 novembre 1951 » 18,50
43. Pugliese Pietro » 18,00

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 369

(5336)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 68 Difesa, foglio n. 67 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1971, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 252 con il quale si è provveduto ad adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 23 novembre 1971, è così composta:

Coda dott. Ruggero, ispettore generale (M), presidente;

Dente dott. Salvatore, ispettore generale ingegnere, membro;

Maisto dott. Gennaro, direttore di divisione (M), membro;

Alonzo dott. Attilio, direttore di divisione (E), membro;

Vespa dott. Alessandro, direttore di divisione (E), membro;

Uncini Costantino, maggiore S.A. s.p.e., membro aggiunto per la prova pratica di idoneità tecnica;

Fanigliulo Ferdinando, direttore di ragioneria, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1972
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 204

(5304)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « radiatorista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 15 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 19 Difesa personale civile, foglio n. 185, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « radiatorista » specializzato.

(5301)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 15 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 16 Difesa personale civile, foglio n. 258, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » specializzato.

(5302)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio chimico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 20ª del 3 giugno 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1970, registro n. 20 Difesa personale civile, foglio n. 206, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio chimico » specializzato.

(5303)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a tre posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a tre posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite e aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Trieste nei locali siti in via S. Francesco n. 27, presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'I.N.A.I.L. su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482; oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.
Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sara composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1972
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 346

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* Via Flavia n. 6 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in . (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a tre posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al ; e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(5805)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in chimica talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1971, registro n. 17, foglio n. 248, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Alfonso Liquori si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Alfonso Liquori è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, il prof. Paolo Corradini, ordinario di chimica generale nell'Università di Napoli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1972
Registro n. 2, *foglio n.* 276

(5300)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9311, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 21, avrà luogo il giorno 30 aprile 1972, alle ore 8 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Milano:

1) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38.

Sede di Venezia:

1) istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneva, 93 Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via P. Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz Scalinata Milite Ignoto n. 2 Cancello (Genova-Brignole).

Sede di Bologna:

1) scuola media « F. M. Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale (biennio) « Leonardo da Vinci », via Panciatichi, 28.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico industriale statale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;

2) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;

3) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126.

Sede di Napoli:

1) liceo « Umberto », via Carducci, 1.

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico « R. Piria », via Raffaele Piria, 6.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1.

Sede di Cagliari:

1) scuola aiuto macchinisti presso il deposito locomotive delle ferrovie dello Stato, viale La Plaja, 17.

Roma, addì 27 marzo 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(5451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2198/G in data 14 giugno 1971, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1970;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Giovagnoli Nazzareno	punti	70,351	su 120
2. Principi Mario	»	68,116	»
3. Bravetti Marcello	»	65,925	»
4. Cioti Sabatino	»	64,855	»
5. Salvi Silvano	»	63,275	»
6. Coppola Nicola	»	59,350	»
7. Feliziani Feliziano	»	58,566	»
8. Piani Antonio	»	58,548	»
9. Nocera Italo	»	57,261	»
10. Cristiani Mario	»	50,350	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Bolognola-Acquacanina, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Gagliole, Loro Piceno, Monte S. Martino, Pioraco, Pollenza, Ripe S. Ginesio, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso.

Macerata, addì 23 marzo 1972

Il medico provinciale f.f.: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 670 in data 24 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Giovagnoli Nazzareno: Camerino, 2ª condotta;
2) Principi Mario: Pollenza, 2ª condotta;
3) Cioti Sabatino: Loro Piceno, condotta unica;
4) Salvi Silvano: Visso, condotta unica;
5) Coppola Nicola: Pioraco, condotta unica;
6) Cristiani Mario: Serravalle del Chienti, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 23 marzo 1972

Il medico provinciale f.f.: PUCCI

(5279)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/717 in data 1° febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto nei consorzi di Cuggiono-San Giuliano Milanese-Sant'Angelo Lodigiano-Cavenago d'Adda;

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/296 del 24 gennaio 1972 con il quale è stata stralciata la condotta del consorzio veterinario fra i comuni di Cavenago d'Adda, Mairago, Turano Lodigiano e S. Martino in Strada;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento del concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1.	Vago Giovanni	punti 72,190
2.	Meloni Luigi	» 68,900
3.	Marelli Edoardo	» 65,980
4.	Melgrati Enrico	» 62,651
5.	La Torre Nicolò	» 62,507
6.	Scheiber Ercole	» 60,880
7.	Aliprandi Luigi	» 60,710
8.	Sampieri Giuseppe	» 56,390
9.	Sonzini Paolo, coniugato	» 56,000
10.	Tettamanti Gabriele	» 56,000
11.	Zuffada Sante	» 55,760
12.	Monfrini Eugenio, nato il 5 marzo 1939	» 55,500
13.	De Castro Vincenzo, nato il 25 giugno 1944	» 55,500
14.	Vallis Pietro, nato il 16 luglio 1928	» 55,000
15.	Primicerio Umberto, nato il 13 novembre 1939	punti 55,000
16.	Mascherpa Carlo	» 54,500
17.	Policarpo Francesco, nato il 30 maggio 1938	» 54,000
18.	Falzoni Carlo, nato il 25 aprile 1941	» 54,000
19.	Finazzi Mario, nato il 23 novembre 1944	» 54,000
20.	Rasori Paolo, nato il 21 ottobre 1946	» 54,000
21.	La Rosa Fausto, nato il 5 febbraio 1928	» 53,500
22.	Ferrari Antonio, nato il 10 aprile 1942	» 53,500
23.	Maffezzoli Giorgio, nato il 2 settembre 1942	» 53,500
24.	Rosa Mario, nato il 30 agosto 1944	» 53,500
25.	Tagliabue Valentino	» 53,000
26.	Tononi Franco	» 52,500
27.	Ronco Mario, coniugato	» 52,000
28.	Sangalli Luigi	» 52,000
29.	Fiocchi Egidio	» 51,000
30.	Cristoni Pietro	» 50,500
31.	Vaccarini Carlo, nato il 17 aprile 1922	» 50,000
32.	Morganti Roberto, nato il 18 aprile 1945	» 50,000
33.	Luxardo Milo, nato il 4 febbraio 1946	» 50,000
34.	Mainetti Francesco	» 49,500
35.	Paterlini Antonio	» 49,024
36.	Falsina Giovanni, nato il 10 settembre 1929	» 49,000
37.	Molla Lucio, nato il 20 aprile 1932	» 49,000
38.	Campanelli Secondo, nato il 9 febbraio 1941	» 49,000
39.	Civardi Luigi, nato il 9 gennaio 1942	» 49,000
40.	Cortellazzi Ernesto, coniugato	» 48,000
41.	Ventura Stefano	» 48,000
42.	Rosin Cesare	» 47,500
43.	Marchesani Italo, nato il 2 novembre 1918	» 47,000
44.	Cappellari Giuseppe, nato il 18 maggio 1942	» 47,000
45.	Chiminellor Pietro, nato il 14 novembre 1939	» 46,000
46.	Malvezzi Angelo, nato il 6 febbraio 1943	» 46,000
47.	Bertoni Ferruccio	» 45,180
48.	Bonomini Sandro, coniugato	» 45,000
49.	Covri Bruno	» 45,000
50.	Barbini Emanuele	» 43,500
51.	Bartolucci Mario, coniugato	» 42,000
52.	Armanasco Angelo	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, agli albi pretori della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 10 marzo 1972

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1316 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Vago Giovanni: Cuggiono e uniti;
2) Meloni Luigi: S. Giuliano Milanese e uniti;
3) Marelli Edoardo: S. Angelo Lodigiano e uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 10 marzo 1972

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(5418)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1190 del 31 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pescara, nonchè la proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di Pescara;

Visto il decreto in data 21 marzo 1972 con cui il medico provinciale di Pescara ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Sorge dott. Roberto, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Coppini prof. dott. Remo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'istituto di medicina veterinaria legale dell'Università di Milano;

Ciofani dott. Florindo, veterinario condotto di Popoli.

Segretario:

Levante dott. Giulio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Pescara, addì 23 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(5282)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIA DI SIENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di S

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1460 in data 31 dicembre con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titol esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provinci Siena al 30 novembre 1970;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione c relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della fettura di Siena, nonchè le proposte dell'ordine provinciale veterinari e dei comuni interessati;

Visto il decreto del medico provinciale n. 2024 in data 4 zo 1972, emanato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, s tuito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Republ 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con r decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in prem è costituita come segue:

Presidente:

Giani dott. Giuseppe, direttore di divisione del Minis della sanità.

Componenti:

Piccolomini Clementi dott. Lelio, vice prefetto ispettor servizio presso la prefettura di Siena;

De Lauretis Nisii dott. Amedeo, ispettore generale rinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di patologia e nica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patolc veterinaria dell'Università di Pisa;

Lenzi dott. Aldo, veterinario condotto del comune di S

Segretario:

Lippi dott. Igino, direttore di sezione in servizio pr il Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Siena e le prove di esame av no luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del pres decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, nel Foglio nunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficic veterinario provinciale di Siena, della prefettura di Siena e comuni interessati.

Siena, addì 14 marzo 1972

Il veterinario provinciale: GUIDUCC

(5281)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattc*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.